

UFFICIO AREA III^

tel. 0429/91154

fax. 0429/91155

Pec: villaestense.pd@legalmailpa.it



# COMUNE DI VILLA ESTENSE

---

 PROVINCIA DI PADOVA
 

---

## Ordinanza numero 19 del 08-11-2021

Reg. Pub. n. 475

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022**

### Il Sindaco

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020 il progetto di "Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 13.08.2010 n. 155, approvata con DGR n. 2130 del 23.10.2012 con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2021; il Comune di Villa Estense risulta inserito nella zona denominata "IT0514 Bassa Pianura e Colli";
- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Piacenza d'Adige risultava inserito nell'agglomerato "IT0514 Bassa Pianura e Colli", e che la condanna della Corte di Giustizia Europea per il PM10 riguarda i Comuni ricadenti nell'Agglomerato di questa zonizzazione;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. Le misure temporanee ed omogenee previste dall'Accordo si attivano in base al livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, comunicato da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali;

PRESO ATTO di:

- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto (C.I.S.) fornite negli incontri del 06/09/2018, del 05/09/2019, del 26/09/2019 relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale nonché degli esiti dell'incontro del 17/09/2020 del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale;
- quanto comunicato nelle sedute del C.I.S. del 09/07/2020 e del 11/08/2020 ovvero che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso nel territorio nazionale, le Regioni, firmatarie dell'Accordo di Bacino Padano, hanno trovato un'intesa nel posticipare l'estensione della limitazione ai veicoli EURO 4 a gasolio già a partire dal livello di nessuna allerta - verde (misura prevista dall'Accordo di Bacino Padano all'art. 2 lettera a)) o a gennaio 2021 o, se evidenze scientifiche lo supportassero, ad ottobre 2021. Nel frattempo verranno proposte dal 01/10/2020 al 31/12/2020 le misure della stagione invernale 2019/2020, con le modalità di applicazione già sperimentate.
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020) con la quale la Regione Veneto ha disposto il differimento al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni relative ai veicoli EURO 4 a gasolio con il livello verde, al fine di offrire un contributo concreto per cercare di equilibrare, nella fase post "lockdown", l'utilizzo del trasporto pubblico e quello privato andando incontro i Cittadini che hanno avuto un pesante impatto economico dagli effetti della pandemia;
- le comunicazioni dell'Assessore Bottacin del 19/11/2020 e del 04/12/2020, pervenute ai Comuni Capoluogo e alle Province del Veneto, con le quali si conferma, da parte del Ministro dell'Ambiente, in considerazione della situazione epidemiologica e di tutte le precauzioni necessarie per gli spostamenti, la possibilità di un ulteriore differimento del blocco dei veicoli euro 4 diesel previsto dall'Accordo di Bacino Padano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020) con la quale è stato stabilito l'11 gennaio 2021 come data di entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel con il livello verde;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 10/03/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile), collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano e indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del

24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni avanzate dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

- le indicazioni disposte nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 09/09/2021;

TENUTO CONTO di:

- il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

RITENUTO, in considerazione del combinato disposto della D.G.R.V. n 238/2021 e del Decreto dell'Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021, che in vigore di tale Decreto, in ragione del persistere dello stato di emergenza per contagio da Covid19, non si attui la limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 diesel con il livello nessuna allerta – verde;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

## ORDINA

l'attuazione delle seguenti misure, di cui all'allegato "C" della Disposizione n. 41 del 09.09.2021 della Provincia di Padova: PERIODO INVERNALE 2021-2022

### "COMUNI FUORI AGGLOMERATO E INFERIORI A 10.000 ABITANTI"

**LIVELLO "VERDE": nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022**

- a) (NON APPLICATO AL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA ESTENSE) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
  - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
  - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  - Ciclomotori e Motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0;
- nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'Allegato D che fa parte integrante della presente disposizione.
- (\*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*
- b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;
- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
  - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore;
- h) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);
- i) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;
- ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

## 1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

- a) (NON APPLICATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA ESTENSE) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
  - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
  - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  - Ciclomotori e Motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0;
- nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'Allegato D che fa parte integrante della presente disposizione.
- (\*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*
- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/21 al 15/04/22);

- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL
- i) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- l) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;

## 2. SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".

- a) (NON APPLICATO AL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA ESTENSE) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
  - Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
  - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
  - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  - Ciclomotori e Motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato D che fa parte integrante della presente disposizione.

(\*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

- b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (*per il periodo dal 01/10/21 al 15/04/22*);
- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

- 00007107 della 04-11-2002
- i) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto di vietata di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
  - j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
  - k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
  - b) rendere strutturale lo smartworking: applicazione fino al 50 % per i lavoratori della P.A. secondo gli indirizzi della Regione Veneto;
  - c) Lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C (*misura proposta dalla Provincia di Padova*);

### DISPONE

di comunicare la presente:

- alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- all'Albo Pretorio Online;
- alla Stazione Carabinieri di Sant'Urbano;
- alla Provincia di Padova;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. nr 104 del 2/7/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all' applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL. PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92. Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge

Il Sindaco  
F.to OPPIO PAOLO